

MALATTIA DI NEWCASTLE

Lei si trova nella

ZONA DI SORVEGLIANZA

ordinata per motivi di polizia epizootica

In virtù degli articoli 88, 89, 92 e 123 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie e in aggiunta agli ordini del veterinario cantonale, nella zona di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di notifica

- Ogni persona ha l'obbligo di notificare senza indugio ad un veterinario la comparsa d'epizootie o i sintomi sospetti.
- I principali sintomi della malattia di Newcastle sono: calo della produzione d'uova, gusci d'uova sottili, affanno con respirazione dal becco, rigonfiamento dei palpebrali, cresta cianotica, diarrea, febbre, spossatezza ed inappetenza. Dalla seconda settimana di malattia compaiono disturbi del sistema nervoso centrale come paralisi flaccida delle zampe o delle ali e torsione del collo. Spesso si assiste anche a numerosi casi di morte improvvisa senza sintomi clinici.

2. Controllo degli effettivi

- Il proprietario degli animali deve effettuare un controllo degli effettivi di tutto il pollame e di tutti gli altri uccelli dell'effettivo detenuti in cattività. Tale controllo comprende un elenco con l'attuale effettivo e con tutti gli aumenti e le diminuzioni dell'effettivo avvenuti nelle tre settimane precedenti l'accertamento dell'epizootia.

3. Movimento di animali nella zona di sorveglianza

- Fino al 26 novembre 2017 è vietato introdurre in questa zona pollame e altri uccelli detenuti in cattività come pure uova da cova e pulcini di un giorno. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
- È vietato trasportare fuori della zona di sorveglianza tutto il pollame e tutti gli altri uccelli detenuti in cattività come pure le uova da cova e i pulcini di un giorno. Il veterinario cantonale può autorizzare delle eccezioni.
- È vietato svolgere esposizioni di pollame e d'uccelli o manifestazioni simili.

4. Movimento di merci nella zona di sorveglianza

- Le carcasse o parti delle carcasse del pollame devono essere eliminate sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale e secondo le sue istruzioni.

5. Disposizioni penali

- La violazione di queste disposizioni è punita con l'arresto o una multa sino a 20'000 franchi. In casi gravi può inoltre essere punita con la detenzione sino a otto mesi (art. 47 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie).

Il veterinario cantonale